



**COMUNE DI CASTELVETRO
PIACENTINO**
~ Provincia di Piacenza ~

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE,
ESTETISTA ED ATTIVITA' AFFINI**

APPROVAZIONE: **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2013**

INDICE		
Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Definizione e campo di applicazione	3
Art. 3	Modalità di svolgimento delle attività	4
Art. 4	Forme di esercizio delle attività	5
Art. 5	Abilitazione professionale per l'esercizio delle attività	5
Art. 6	La segnalazione certificata di inizio attività	6
Art. 7	Requisiti dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili – Norme igieniche e di sicurezza.	6
Art. 8	Norma transitoria requisiti locali d'esercizio	8
Art. 9	Disposizioni particolari	8
Art. 10	Il subingresso	8
Art. 11	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano	9
Art. 12	Inizio, sospensioni temporanee e cessazione dell'attività	9
Art. 13	Esposizione delle tariffe e degli orari di apertura e di chiusura	9
Art. 14	Orari di apertura e chiusura degli esercizi	9
Art. 15	Vigilanza, sanzioni, sospensioni e decadenza	9
Art. 16	Abrogazione ed entrata in vigore	10

Art. 1

- Oggetto del Regolamento -

1. Nell'ottica delle disposizioni volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità nonché ad assicurare ai consumatori migliori condizioni di accessibilità ai servizi, in conformità ai principi comunitari della concorrenza, il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista e le attività di servizio similari, comprese quelle di tatuaggio e di piercing, ovunque le stesse siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in esecuzione:

- a) alla L. 161/1963, alla L. 1142/1970 e alla L. 735/1984, in via residuale, quando compatibili con le norme sotto elencate;
- b) alla L. 174/2005 e al D.L. 07/2007, convertito con modificazioni nella L. 40/2007, limitatamente alle disposizioni per l'attività di acconciatore;
- c) alla L. 01/1990, alla L.R. 32/1992, modificata dalla L.R. 12/1993 e al D.L. 07/2007, convertito con modificazioni nella legge 02.04.2007 n. 40, limitatamente alle disposizioni per l'attività di estetista;
- d) alla deliberazione della Giunta Regionale n. 465/2007, 'Approvazione delle linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing';

2. Le norme di riferimento, in via generale, che disciplinano i procedimenti relativi al presente regolamento sono le seguenti:

- a) L. n. 241/1990 e s.m. e i. ;
- b) Art. 38 del D.L. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008;
- c) D.Lgs.n. 59/2010;
- d) D.P.R. n.160/2010.

Art. 2

- Definizioni e campo d'applicazione -

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per attività di 'acconciatore' l'attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. I trattamenti e i servizi di cui sopra possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della L. 713/1986, e successive modificazioni. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti sopra descritti, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;

b) per attività di 'estetista' l'attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della L. n. 1/90 ovvero tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla citata legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 713/1986 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'ambito dell'attività di estetista, rientrano:

- le attività svolte nei centri per l'abbronzatura o solarium, intendendo per tali quelli in cui si effettuano trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, anche se funzionanti a gettone, ovvero trattamenti che comportino l'utilizzo di apparecchiature spray per abbronzatura;
- trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;

- la ginnastica estetica e il massaggio estetico, intendendo per tali le attività finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- il disegno epidermico o trucco semipermanente, intendendo per tali i trattamenti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo;
- l'attività di onicotecnica, intendendo per tale l'attività consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale ri-modellatura e colorazione e/o decolorazione;

c) per attività di 'tatuaggio', l'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle (tatuaggio ornamentale);

d) per attività di piercing l'applicazione, anche mediante perforazione, di anelli metallici o altri oggetti a scopo ornamentale in varie zone del corpo, nel rispetto dei limiti previsti al punto F della D.G.R. 465/2007;

e) per 'centro integrato' l'accorpamento in un unico complesso funzionale di più attività di servizio, artigianali e commerciali, tra loro integrate ed aventi come obiettivo quello di fornire all'utenza o alla clientela uno standard di prestazione il più completo e funzionale possibile. Tali centri, attivati preferibilmente per integrare le attività di estetica, acconciatura od altre attività commerciali nel rispetto dei singoli standard igienico sanitari delle diverse tipologie di attività, pur avendo entrata, attesa e servizi in comune, non dovranno porre in essere promiscuità tali da compromettere le norme igienico sanitarie ed edilizie vigenti in materia. Pur essendo in un unico complesso funzionale, le diverse tipologie di attività dovranno svolgersi in locali distinti e separati e si dovranno rispettare le caratteristiche di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, massaggiatore sportivo, podologo, rientranti fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

b) le attività di 'ginnastica sportiva', 'educazione fisica', 'fitness', svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 13/2000.

3. Sono altresì soggette all'osservanza del presente Regolamento e della legge le attività che vengono svolte in palestre, clubs, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

Art. 3

- Modalità di svolgimento delle attività -

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate:

a) in locale aperto al pubblico;

b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche e fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività, devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio. In questo caso e nell'ipotesi in cui l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, è fatto obbligo ai titolari delle imprese di apporre all'esterno, ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

2. E' vietato l'esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio, ad eccezione di prestazioni per fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate. In

questi casi dovrà comunque essere presente la persona in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5.

3. Le prestazioni in luogo diverso dai locali destinati all'esercizio dell'attività sono ammesse nei seguenti casi:

a) in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso il domicilio del committente nei casi di grave e totale impedimento fisico del cliente ovvero in occasioni particolari e straordinarie, da parte dei titolari delle imprese che risultano esercitare legittimamente l'attività, o da loro personale dipendente incaricato;

b) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

c) nelle sedi in cui si svolgono manifestazioni inerenti la moda e lo spettacolo.

4. Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte congiuntamente purché nel rispetto dei requisiti previsti per le singole attività dalla normativa specifica e dal presente regolamento.

Art. 4

- Forme di esercizio delle attività -

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria.

2. Una stessa impresa può essere titolare di altri esercizi a condizione che durante l'orario di apertura sia presente il direttore tecnico.

3. Le diverse attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:

a) in forma di imprese autonome titolari di singole e diverse attività esercitate nella medesima sede con ingresso, servizi e sala d'attesa in comune, ma in distinti e separati locali (*Centri Integrati*);

b) in forma di impresa individuale esercente più attività nel medesimo esercizio a condizione che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 5 per lo svolgimento delle rispettive attività, devono essere posseduti dal titolare ovvero da direttori tecnici che esercitano le distinte prestazioni. Il titolare e/o i direttori tecnici dovranno eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risultano essere qualificati.

c) mediante una delle forme societarie previste dal codice civile, a condizione che sia presente personale in possesso della qualificazione professionale necessaria per ogni tipologia di attività svolta.

4. Le dimissioni, il venir meno, la variazione del/di:

➤ direttore/i tecnico/i

➤ del personale in possesso dei prescritti requisiti professionali per l'esercizio delle attività

comportano l'adeguamento dell'attività.

Art. 5

- Abilitazione professionale per l'esercizio delle attività -

1. Lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi della vigente normativa.

2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore e di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

3. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

4. Al fine dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso del requisito professionale, potendo ricorrere, a tal fine, alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Art. 6

- La segnalazione certificata di inizio attività -

1. L'apertura di nuovi esercizi, il subentro, il trasferimento della sede, le modifiche da apportare all'esercizio, l'ampliamento dell'esercizio, e la variazione del numero di postazioni di lavoro, sono soggetti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, S.C.I.A., di cui all'art. 19 L. 241/90 e s.m. e i..

2. La S.C.I.A., di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 5 del D.p.r. 160/2010, viene presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

3. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica (di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40), è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta secondo le modalità disposte dal D.p.r. 160/2010.

4. Al fine della presentazione della S.C.I.A., dovrà essere utilizzato il modello disponibile sul portale SUAP, il quale dovrà essere corredato degli allegati in esso indicati nonché dell'autocertificazione circa il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento, secondo il modello predisposto dall'Ufficio comunale competente e disponibile sul sito istituzionale.

5. Copia della SCIA viene inviata all'unità operativa di igiene pubblica dell'Azienda USL per gli opportuni controlli di competenza.

6. Le variazioni di cui al comma 4 dell'art. 4, devono essere comunicate al Comune contestualmente alla modifica stessa. Tale comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte dei nuovi soggetti.

7. Devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni dal loro verificarsi:

a) la variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento della sede dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso, corredata da copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile;

b) la modifica della compagine sociale, corredata, se necessario, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali;

8. Copia della SCIA o altro titolo abilitativo alle attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso, devono essere conservati presso i locali sede dell'attività.

Art. 7

- Requisiti dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili -

Norme igieniche e di sicurezza -

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, gli esercizi devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché quelle in materia di inquinamento acustico, ambientale, di prevenzione e sicurezza.

2. Spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL, alle cui disposizioni e prescrizioni gli esercenti dovranno attenersi nella conduzione della loro attività, l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, tenuto conto delle seguenti norme:

a) per l'attività di acconciatore la superficie minima dei locali, con esclusione dei servizi igienici e della sala d'attesa, che deve essere pari ad almeno 9 mq, non deve essere inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro e a mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo, intendendo per posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

- b) per l'attività di estetista la superficie minima dei locali, con esclusione dei soli servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 15, articolata in una zona d'attesa, che deve essere pari ad almeno 9 mq, ed un'area in cui svolgere l'attività stessa, per una singola postazione di lavoro e a 6 mq per ogni postazione oltre la prima, intendendo per postazione di lavoro ogni singolo box o camerino;
- c) per le attività di tatuaggio e piercing la superficie minima dei locali, con esclusione dei servizi igienici e della sala d'attesa, che deve essere pari ad almeno 9 mq, non deve essere inferiore a 12 mq per una singola postazione di lavoro e a 12 mq per ogni postazione oltre la prima, intendendo per postazione di lavoro ogni singolo box o camerino;
- d) i locali devono essere dotati di superficie aero-illuminante, (finestre e porte vetrate apribili) in conformità al vigente Regolamento Edilizio;
- e) rispetto delle disposizioni di cui alla L. 13/89 e s.m.i. relativamente all'accessibilità all'esercizio ed agli spostamenti all'interno dei locali, per persone svantaggiate e con problemi di deambulazione;
- f) tutti i pavimenti e le pareti dei locali operativi – postazioni di lavoro e dei servizi igienici, fino a mt. 2,00 di altezza, devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;
- g) ogni esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo del medesimo, avente le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia; nel caso di Centri Integrati, è necessaria la presenza di un servizio igienico ogni 5 lavoratori addetti;
- h) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; i sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- i) deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco;
- l) gli apparecchi elettromeccanici devono essere esclusivamente quelli di cui all'elenco allegato alla L. n. 01/90 e successivi aggiornamenti del Ministero dello Sviluppo Economico e la loro installazione sarà ammessa purché non ne derivino situazioni di insufficiente spazio tali da non assicurare condizioni operative idonee alle peculiari esigenze dei trattamenti previsti e l'impianto elettrico sia adeguato alle apparecchiature installate;
- m) devono essere presenti i manuali d'uso e le certificazioni di conformità elettrica degli impianti elettrici e termici, che devono essere adeguati alle apparecchiature installate, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. Per l'attività di estetista e tatuatore, l'impianto elettrico deve essere a norma CE 64-8/7 e i locali dove vengono utilizzate apparecchiature alimentate in rete con parti applicate al corpo (ad es. lettino solare, manipolo per tatuaggio) classificati di Gruppo 1, con nodo equipotenziale ed interruttore differenziale con 'In' inferiore o uguale a 30 mA;
- n) deve essere disponibile una cassetta di primo soccorso o un pacchetto di medicazione a norma di legge;
- o) devono essere presenti attrezzature per la disinfezione e/o la sterilizzazione degli strumenti di lavoro, in rapporto al tipo di attività effettivamente svolta; per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti occorre dotarsi delle attrezzature e delle procedure di cui alla D.G.R. 465/07 relativa alle indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
- p) devono essere presenti contenitori rigidi, resistenti alla puntura per lo smaltimento di aghi e strumenti taglienti monouso (es. lamette, rasoi), collocati in posizione comoda per gli operatori e per il loro stoccaggio temporaneo, riportante la scritta 'Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, taglienti e pungenti' e dovrà essere presente sul posto registro di carico e scarico relativo allo smaltimento degli stessi;
- q) per le attività di acconciatore, la porzione dei locali adibita a tintura dovrà essere posizionata vicino ad una finestra oppure dotata di aspiratore con espulsione all'esterno che non arrechi disturbi / molestie al vicinato, con ricambio d'aria di almeno

25m³/h/postazione; qualora si utilizzi un armadio per la conservazione di solventi volatili e infiammabili dovrà essere dotato di griglia di aerazione e collocato in un'area in cui sia garantito il ricambio d'aria.

3. Per lo svolgimento dell'attività di estetista sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) postazioni di lavoro (camerini e box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq;

b) box doccia per gli utenti, se richiesto dal tipo di attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi), possibilmente raccordato con il camerino - box in cui si esercita l'attività stessa;

c) le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda.

4. Per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing, fatte salve le ipotesi in cui vengano utilizzati esclusivamente materiali monouso, è altresì richiesto un locale dedicato alla sterilizzazione degli strumenti di superficie pari ad almeno 4 mq.

5. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

6. I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali, i piani e gli strumenti di lavoro devono essere disinfettati.

7. Il titolare dell'attività è tenuto a segnalare tempestivamente all'unità operativa di igiene pubblica dell'Azienda USL casi di focolai, anche sospetti, di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

Art. 8

- Norma transitoria requisiti locali d'esercizio -

1. Le disposizioni relative ai requisiti minimi dei locali d'esercizio di cui all'art. 7 del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, si applicano alla nuove attività e alla attività già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento che trasferiscono in altro locale la loro sede operativa.

Art. 9

- Disposizioni particolari -

1. Lo svolgimento delle attività presso strutture sanitarie o socio-sanitarie è subordinato al consenso espresso del Direttore Sanitario o del Responsabile, con particolare riferimento alla esclusione di malattie infettive diffuse. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposito contenitore con chiusura ermetica costruito con materiale rigido facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 10

- Il subingresso -

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa.

2. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, ha facoltà di comunicare allo Sportello Unico per le attività produttive la sospensione dell'attività per un massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.

Art. 11

- Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano. -

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può continuare l'attività per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

Art. 12

- Inizio, sospensioni temporanee e cessazione dell'attività -

1. L'attività dell'esercizio deve essere avviata entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per nuova apertura o trasferimento di sede, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. In caso di subingresso, il cessionario deve avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, salvo comprovati casi di forza maggiore.

3. La chiusura temporanea degli esercizi di cui al presente regolamento è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.

4. La sospensione può avere la durata massima di 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; al termine di tale periodo l'interessato può riprendere regolarmente l'attività o segnalare la cessazione definitiva.

5. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione.

Art. 13

- Esposizione delle tariffe e degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi -

1. I titolari delle attività hanno l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:

- le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti praticati;
- gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

Art. 14

- Orari di apertura e chiusura degli esercizi -

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per le attività di cui al presente regolamento sono stabiliti con ordinanza sindacale, previo parere non vincolante delle Organizzazioni di categoria.

2. Sino a nuova disposizione, gli orari di apertura e di chiusura di cui al precedente comma, sono quelli di cui all'ordinanza sindacale n. 45/07.

Art. 15

- Vigilanza, sanzioni, sospensioni e decadenza -

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, ai Servizi Sanitari, i funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle norme vigenti in materia e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 12 della L. 01/90 le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge 03/2003, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella TABELLA A.

3. Nei casi di particolare gravità e di recidiva, il Responsabile del Servizio ha facoltà di ordinare, previa diffida e/o richiamo, la sospensione temporanea dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione violata mediante oblazione.

4. Il titolare di un'attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing decade dall'esercitare detta attività quando:

a) l'attività del nuovo esercizio non venga avviata entro il termine massimo di sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

b) in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, salvo comprovati casi di forza maggiore;

c) l'attività venga temporaneamente sospesa, su richiesta dell'esercente, per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

5. Il Responsabile del Servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva nei casi di:

a) perdita dei requisiti professionali o degli altri requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni in vigore;

b) accertata perdita dei requisiti previsti dei locali ed igienico sanitari di cui al presente regolamento, in accordo con le autorità dell'azienda USL competente territorialmente.

Art. 16

- Abrogazione ed entrata in vigore -

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia del presente regolamento, ed in modo particolare il Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24.11.2007.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

TABELLA A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING.

Genere della violazione	Importo min.	Importo max
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	80,00 €	500,00 €
Svolgimento dell'attività in locali non separati e distinti da quelli in cui vengono esercitate altre attività	80,00 €	500,00 €
Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	80,00 €	500,00 €
Svolgimento dell'attività presso il domicilio del committente ovvero in locali da lui designati, con regolarità e/o senza validi motivi	80,00 €	500,00 €
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività svolta presso il domicilio dell'esercente	80,00 €	500,00 €
Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata nei casi previsti	80,00 €	500,00 €
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	80,00 €	500,00 €
Svolgimento dell'attività in Centro Integrato senza la separazione dei locali per ogni distinta attività	80,00 €	500,00 €
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività	80,00 €	500,00 €
Apertura nuovi esercizi, trasferimento e modifica locali senza presentazione della S.C.I.A.	80,00 €	500,00 €
Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della S.C.I.A.	80,00 €	500,00 €
Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	80,00 €	500,00 €
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	80,00 €	500,00 €
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	80,00 €	500,00 €
Sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza della relativa autorizzazione	80,00 €	500,00 €
Mancata comunicazione della cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento	80,00 €	500,00 €